



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

(Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.)

INDICE

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito di applicazione

TITOLO II

NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 3 Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e Attestazione

Art. 4 Nucleo familiare

Art. 5 Indicatore della Situazione Reddittuale (I.S.R.)

Art. 6 Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.)

Art. 7 Scala di equivalenza

Art. 8 Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Art. 9 Tipologie di I.S.E.E.

TITOLO III

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 10 Autocertificazione dell'I.S.E.E. nei procedimenti amministrativi

Art. 11 Validità dell'I.S.E.E.

Art. 12 Banca dati comunale I.S.E.E.

Art. 13 Controlli

Art. 14 Sanzioni

Art. 15 Trattamento dei dati

Art. 16 Norme transitorie e finali

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di San Giuliano Terme.
- 2) Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie a criteri di equità, uniformità e pari opportunità, nel rispetto di disposizioni di legge e regolamentari e mantenendo in essere l'equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.
- 3) Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ed il decreto ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale 267 del 17 novembre 2014, recante il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, così come modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 363 del 29.12.2015.
- 4) Il presente regolamento recepisce altresì le disposizioni successive al sopra detto D.P.C.M. relativamente all'I.S.E.E. dei nuclei familiari con componenti con disabilità.
- 5) Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Si da' atto che la determinazione ed applicazione dell'I.S.E.E. ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:
 - pagamento quota di compartecipazione al costo del servizio di mensa scolastica
 - pagamento quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico

pagamento quota di compartecipazione al costo dei servizi educativi 0 – 3 anni
contributi interventi per il diritto allo studio (“pacchetto scuola”, buoni libro, ecc.)

contributi ed interventi socio-assistenziali gestiti direttamente dall'ente, restando esclusi tutti gli interventi sociali e socio-sanitari delegati alla Società della Salute Zona Pisana.

3. La Giunta Comunale con propri atti individua i criteri per ottenere prestazioni sociali agevolate ed i livelli I.S.E.E. di accesso con eventuale graduazione delle compartecipazioni ai costi per gli utenti.
4. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione I.S.E.E. per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria per le prestazioni dipendenti dalla situazione economica.
5. Per l'accesso a particolari prestazioni o servizi l'Amministrazione Comunale potrà prevedere, accanto all' I.S.E.E., criteri ulteriori e differenziati di selezione dei beneficiari, nei limiti indicati dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013. Rendere attivo un link al DPCM n.159/2013 in modo da essere linkabile e far visionare immediatamente le maggiorazioni e le esenzioni al cittadino per una amministrazione trasparente e un regolamento più efficiente.

TITOLO II

NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 3

Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione

- 1) Con riferimento agli artt. 10, 11 e 12 del decreto n. 159/2013, ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate all'art. 2 del presente regolamento presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU). La DSU è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare e necessarie per la determinazione dell' I.S.E.E. Quanto contenuto nella DSU è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- 2) L'attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'I.S.E.E. è resa disponibile al dichiarante dall'INPS.
- 3) La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni.
- 4) Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo. Anche l'ente erogatore può richiedere ai cittadini di presentare una DSU aggiornata in caso di accertamento di variazioni del nucleo familiare.
- 5) In caso di presentazione di una nuova DSU, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo a quello di presentazione.
- 6) Il cittadino può presentare la DSU presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all' INPS per via telematica.
- 7) Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi dell' INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Per le parti autodichiarate

il cittadino si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

- 8) I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell' I.S.E.E. gestito dall' INPS e rilasciano al dichiarante la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.
- 9) Entro dieci giorni lavorativi, sulla base dei dati autodichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi, l' INPS rende disponibile l'I.S.E.E. Nel caso eccezionale in cui trascorrono quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ottenuto l'attestazione, è possibile compilare un apposito modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell' I.S.E.E. ed ottenere un'attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.
- 10) In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata i componenti del nucleo familiare possono comunque presentare all'ente erogatore la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ente potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'I.S.E.E. Fino a tale data la prestazione non potrà essere erogata.
- 11) La DSU è conservata dagli uffici ai fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.
- 12) Nei casi in cui il richiedente abbia, al momento della presentazione della DSU, si trovi in una situazione di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si applica la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445)

Art. 4

Nucleo familiare

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, il nucleo familiare del richiedente è individuato in riferimento alla data della presentazione della DSU ed è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come definita dall'art. 4 del D.p.r. 30 maggio 1989, n.223, con esclusione di coloro che, pur essendo inseriti nella famiglia anagrafica, non abbiano rapporti parentali con membri del nucleo stesso e svolgano attività di collaboratori domestici e/o addetti all'assistenza personale di persona facente parte del nucleo, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata dall'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto.
2. Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione I.S.E.E può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso a servizi di pubblica utilità.
3. I coniugi e gli uniti civilmente che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge o l'unito civilmente con residenza anagrafica diversa é attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare é individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge o della parte dell'unione civile di maggiore durata. Il coniuge o l'unito civilmente iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile.
4. I coniugi o gli uniti civilmente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei

familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando é stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando é stata ordinata la separazione ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. 12.9.2014 n. 132 (Convertito in Legge 10 novembre 2014,n.162)
 - quando la diversa residenza é consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - quando uno dei coniugi o una parte dell'unione civile sia stata esclusa dalla potestà sui figli o é stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando si é verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed é stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile;
 - quando sussiste abbandono del coniuge o di una parte dell'unione civile, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
5. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore co il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983,n.184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità é considerato nucleo familiare a sé stante.
 6. Il figlio minore non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
 7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, così come definita dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 3. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quando previsto al comma 5. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore

Art. 5

Indicatore della situazione reddituale (ISR)

- 1) Con riferimento all'art. 4 del decreto n. 159/2013 l'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
- 2) Ogni componente del nucleo familiare dovrà autodichiarare i dati di cui all'art. 10, commi 7 e 8 del DPCM n. 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria sono trasmessi direttamente dall'Agenzia delle Entrate all' INPS.

I redditi e gli altri importi in godimento sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese e le franchigie sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Art. 6

Indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

Con riferimento all'art. 5 del DPCM n. 159/2013 l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare al netto delle franchigie. L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%.

Art. 7

Scala di equivalenza

- 1) La scala di equivalenza è il parametro rappresentativo del nucleo familiare a cui rapportare l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.).
- 2) I parametri della scala di equivalenza, come stabilito nell'allegato 2 al DPCM, corrispondenti al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

| COMPONENTI | PARAMETRO |
|------------|-----------|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

Alla tabella sopra riportata si applicano poi le maggiorazioni previste nell'allegato 1 al D.P.C.M. n. 159/2013.

Art. 8

I.S.E. e I.S.E.E.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), definito sulla base dei redditi, delle spese e delle franchigie previste dalla normativa statale, combinato con il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.) ed il parametro della scala di equivalenza, riferito al numero dei componenti del nucleo familiare:

$I.S.E.E. = I.S.R. + (I.S.P. \times 0,2) / SE$, dove

I.S.E.E. = Indicatore della Situazione Economica Equivalente

I.S.R. = Indicatore della Situazione Reddittuale

I.S.P. = Indicatore della Situazione Patrimoniale

S.E. = Scala di Equivalenza

Art. 9

Tipologie di I.S.E.E.

A seconda delle prestazioni che vengono richieste, la normativa prevede specifiche modalità di calcolo dell' I.S.E.E., dettagliate agli artt. 6, 7 e 8 del DPCM.

Precisamente, le diverse tipologie di I.S.E.E. sono relative a:

- a) richiesta di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (I.S.E.E. socio-sanitario);
- b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi (I.S.E.E. minorenni);
- c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E. università);
- d) diminuzione di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa (I.S.E.E. corrente). L'I.S.E.E. corrente ha validità due mesi dalla data della sua presentazione e i suoi effetti decorrono a partire dal mese successivo alla data di presentazione in caso di agevolazione tariffaria, in caso di accesso a benefici è condizionato alla permanenza dei requisiti alla scadenza della validità.

TITOLO III GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 10

Autocertificazione dell'I.S.E.E. nei procedimenti amministrativi.

L' I.S.E. e l'I.S.E.E. rientrano, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, tra gli stati, i fatti e le qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n. 47/2012).

Ai sensi dell'art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183 (decertificazione nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino la produzione dell'I.S.E.E. nelle istanze e nella documentazione a queste collegata.

I valori I.S.E. e I.S.E.E. dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata i componenti il nucleo familiare possono presentare richiesta di accesso, sebbene non in possesso dell'I.S.E.E., accompagnando la stessa con la ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'I.S.E.E. interrogando il sistema informativo ovvero, laddove si riscontrino impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 11

Validità dell'I.S.E.E.

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed educativi l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o educativo cui si riferisce la richiesta di iscrizione.

Entro il periodo di validità della DSU il cittadino può presentare una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente qualora intenda far valere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto di seguito riportato:

- per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione deve essere

presentata entro la data di scadenza del bando;

- per i procedimenti che prevedono l'accesso a prestazioni ripetute, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso a scaglioni ISEE di agevolazione più conveniente. Essa decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 12

Banca dati ISEE comunale

Il Comune può istituire una banca dati ISEE comunale, condivisa tra gli uffici che si occupano di prestazioni erogate sulla base dell'Indicatore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La banca dati dovrà riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Art. 13

Controlli

- 1) Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del DPCM.
- 2) Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del DPCM, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal cittadino nella DSU (dichiarazioni sostitutive di certificazioni – DSC- e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - DSAN-) e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
- 3) Per quanto riguarda la materia dei controlli (preventivi, ex post, a campione, ecc.) si rimanda al vigente regolamento dei controlli I.S.E.E. approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 22.12.2011.

Art. 14

Sanzioni

Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base di dati dichiarati non veritieri e non riconducibili ad errore scusabile sarà irrogata una sanzione da parte dell'ente erogatore da 500,00 a 5.000,00 €, ai sensi dell'art 38, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e modificato dall'art.16, c. 5, D.L. n. 5/2012 convertito con L. n.35/2012. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra limite minimo e limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L.n. 689/1981 (valutazione della gravità della violazione, assenza di recidiva, condizioni economiche del dichiarante, ecc.). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Art. 15

Trattamento dei dati

- 1) Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini dei controlli formali il Comune effettua l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.

- 2) Il Comune può, con i dati disponibili, effettuare anche elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

Art.16

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore come previsto all'art. 6 dello Statuto Comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento "Applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente" approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 28.1.2002 e ss. mm..
3. Per quanto non espressamente previsto o indicato ai fini I.S.E.E. nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
4. Le disposizioni di legge eventualmente emanate successivamente all'approvazione ed all'entrata in vigore del presente regolamento integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso confliggenti o superate, in attesa della formale approvazione di modifiche al presente regolamento.